



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del reg. Data 08/03/2018	OGGETTO: OSSERVAZIONI EX ART.3 L.R. 71/1978 RELATIVE ALLA VARIANTE AL PRG APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.4 DEL 19.01.2017 AVENTE PER OGGETTO: OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CATANIA N.2835/15 REG. DESTINAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI SITI IN C.DA ARANCIO COMUNE DI TAORMINA FOGLIO 10 PARTICELLE 94-722-727-802-803-804-805-806-807 DI PROPRIETA' DELLA DITTA BARBAGALLO ENRICO E BARBAGALLO ROSARIA.
---	--

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **otto** del mese di **marzo**, alle ore 20,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di **prima convocazione**, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio		X
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra	X	
DE LUNA	Vincenza	X		VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana	X		BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano		X
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio		X	LEONARDI	Giovanni		X
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20

Presenti n. 11

In carica n. 20

Assenti n. 9

Presiede il Signor Vittorio Sabato, nella sua qualità di **Vice Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Caltabiano, Brocato e Lo Monaco.

Il Presidente passa al punto 5 all'ordine del giorno: "Osservazioni ex art.3 L.R. 71/1978 relative alla variante al PRG approvata con deliberazione n.4 del 19.01.2017 avente per oggetto: Ottemperanza sentenza TAR Catania n.2835/15 Reg. destinazione urbanistica dei terreni siti in C.da Arancio Comune di Taormina foglio 10 particelle 94-722-727-802-803-804-805-806-807 di proprietà della ditta Barbagallo Enrico e Barbagallo Rosaria".

Il Cons. Lo Monaco, anche nella sua qualità di Presidente della Seconda commissione consiliare, relaziona ampiamente sul progetto, fornendo opportuni chiarimenti. Dà, inoltre, lettura del verbale di commissione in cui si è condiviso il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Urbanistica Ing. Puglisi: il n.2/18.

Il Cons. Leonardi si sofferma nuovamente sul punto 3 all'ordine del giorno: "Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica e socio-assistenziale a favore dei soggetti bisognosi". Auspica un'attenzione maggiore per le persone bisognose da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Cons. Corvaia prende lo spunto per sollecitare l'intervento dell'amministrazione in merito alla denuncia sporta da turisti perchè sarebbero stati raggirati sul pagamento della tassa di soggiorno e questo – rileva – danneggia l'immagine della città.

Il Cons. Valentino fa osservare come l'ASM avrebbe dovuto tenere corsi gratuiti ai giovani disoccupati che avessero voluto avvicinarsi all'Azienda. Manifesta, poi, le sue preoccupazioni per le ultime vicende legate al lodo Impregilo ed esorta l'Ass. Cilona a rivolgersi al Ministero di Grazia e Giustizia.

L'Ass. Cilona risponde sia al Cons. Valentino che al Cons. Corvaia, rilevando l'impegno dell'Amministrazione comunale in merito a quanto richiesto dai medesimi.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 5 all'ordine del giorno: "Osservazioni ex art.3 L.R. 71/1978 relative alla variante al PRG approvata con deliberazione n.4 del 19.01.2017 avente per oggetto: Ottemperanza sentenza TAR Catania n.2835/15 Reg. destinazione urbanistica dei terreni siti in C.da Arancio Comune di Taormina foglio 10 particelle 94-722-727-802-803-804-805-806-807 di proprietà della ditta Barbagallo Enrico e Barbagallo Rosaria".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Caltabiano, Valentino e Longo) su n.11 presenti e votanti (assenti Cucinotta, Tona, Benigni, Moschella, Raneri, Abbate, Carella, Pizzolo e Leonardi),

DELIBERA

DI APPROVARE

l'unita proposta avente per oggetto: "Osservazioni ex art.3 L.R. 71/1978 relative alla variante al PRG approvata con deliberazione n.4 del 19.01.2017 avente per oggetto: Ottemperanza sentenza TAR Catania n.2835/15 Reg. destinazione urbanistica dei terreni siti in C.da Arancio Comune di Taormina foglio 10 particelle 94-722-727-802-803-804-805-806-807 di proprietà della ditta Barbagallo Enrico e Barbagallo Rosaria".

Il Presidente invita i Capigruppo politici a conferire con lui.

Invita,poi, il Consiglio a votare per il rinvio della seduta per il 20 marzo 2018, alle ore 19,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.11 voti favorevoli su n.11 presenti e votanti (assenti Cucinotta, Tona, Benigni, Moschella, Raneri, Abbate, Carella, Pizzolo e Leonardi),

DELIBERA

DI APPROVARE

il rinvio della seduta per il 20 marzo 2018, alle ore 19,00.

Alle ore 22,18, il Presidente dispone la chiusura della seduta consiliare

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Assessore all'Area Territorio e Ambiente Sig. Gaetano Carella _____

OGGETTO: osservazioni ex art. 3 L.R. 71/1978 relative alla variante al PRG approvata con deliberazione n° 4 del 19/01/2017 avente per oggetto: "Ottemperanza T.A.R. Catania n° 2835/15 Reg. destinazione urbanistica dei terreni siti in Via Arancio Comune di Taormina Foglio di mappa 10 particelle 94 - -722 - 727 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807".
Ditta: Barbagallo Enrico e Barbagallo Rosaria.

PREMESSO:

Che in data 19/01/2017, con Deliberazione n° 4 è stata accolta la proposta avente per oggetto: "Ottemperanza T.A.R. Catania n° 2835/15 Reg. destinazione urbanistica dei terreni siti in Via Arancio Comune di Taormina Foglio di mappa 10 particelle 94 - -722 - 727 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807." Ditta: Barbagallo Enrico e Barbagallo Rosaria.

Che la Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 19/01/2017, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 21/02/2017 al 08/03/2017;

Che l'avviso di pubblicazione degli atti relativi alla citata Delibera n° 4/2017, è stata resa pubblica ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 71/78 sulla GURS, parti seconda e terza, n° 41 del 13/10/2017, su quotidiano a tiratura regionale "Quotidiano di Sicilia" del 13/10/2017 ed a mezzo manifesti ;

Che pertanto la scadenza, di cui all'art. 3 della L.R. 71/78, di giorni settanta (60 + 10), dalla data di pubblicazione dell'ultimo avviso (G.U.R.S.) risulta essere il 21/12/2017;

Che avverso la stessa sono state presentate n° 1 l'osservazione acquisita al protocollo dell'Ente al n° 23400 del 06/11/2017 (allegato 1);

Che il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente ha predisposto le controdeduzioni all'osservazione, con relazione datata 02/01/2018 (allegato 2);

PROPONE

Di prendere atto e rigettare, per le motivazioni espresse nella relazione predisposta dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, che si intende parte integrante della presente proposta di deliberazione, le osservazioni ex art. 3 L.R. 71/78, presentate dalla ditta Barbagallo Enrico acquisite al protocollo dell'Ente al n° 23400 del 06/11/2017.

Di trasmettere gli atti all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per l'approvazione definitiva della variante al PRG dei terreni siti in C.da Arancio di proprietà della ditta Barbagallo Enrico e Barbagallo Rosaria distinti in catasto al foglio di mappa 10 particelle 94 -722 - 727 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807.

Dare mandato al Responsabile ed agli Uffici competenti dell'Ente di predisporre gli atti consequenziali.
Taormina li,

L'Assessore all'Area
Territorio e Ambiente
Carella Gaetano



All. 1

Buoni Pillo
P. un'ora conf.
07.11.17

AI COMUNE DI TAORMINA

Ed All'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

OSSERVAZIONI EX ART. 3 L.R. n. 71/1978

del Sig. **Barbagallo Enrico**, nato a Catania il 15.4.1936 e res.te in Zafferana Etnea v. Vitt. Emanuele n. 232,

RELATIVAMENTE

alla variante al P.R.G. del Comune di Taormina approvata con delib. C.C. 19.1.2017 n. 4, pubbl. in GURS, parte II, 13.10.2017 n. 41.

Si premette

Il deducente è comproprietario (insieme alla sorella) di un terreno, esteso circa 1 ettaro, sito in agro di Taormina, fg. 10, part.lla 94, 722, 727, 802, 803, 804, 805, 806 e 807, che ricadeva nel P.E.E.P. di c.da Chianchitta/Trappitello approvato con D.A. 2.8.1999 n. 301.

Pertanto, decaduti i vincoli espropriativi, in data 2.4.2015 ha presentato al Comune istanza di riqualificazione urbanistica delle suddette aree (chiedendone la classificazione in zona edificabile, come tutte le aree intorno) e, successivamente, ricorso al T.A.R. Catania, iscritto al n.1627/2015 R.G. ed accolto con la sentenza 3.12.2015 n. 2835 T.A.R. Catania Sez. I.

Solo dopo ciò, il Comune ha adottato la delib. C.C. 19.1.2017 n. 4 avente ad oggetto "Ottemperanza T.A.R. Catania n. 2835/15 - Destinazione Urbanistica dei terreni .. della ditta Barbagallo .." ma nel riclassificare i terreni del deducente ha ritenuto di riproporre la classificazione addirittura del D.A. 1976 (di oltre 40 anni prima !?), senza tener conto dell'odierno e reale stato dei luoghi.

Conseguentemente, la delib. n. 4/2017 ha previsto (e propone all'Ass.to) la classificazione della part.IIa 804 in z.t.o. C1, della part.IIa 802 in parte in z.t.o. C1, in parte in zto B3 ed in parte in z.t.o. E3 (agricola), della part.IIe 94, in parte in zto C1 ed in parte in z.t.o. E3 (agricola), infine delle part.IIe 722, 727, 803, 805, 806 e 807 per intero nella z.t.o. E3, agricola.

Ma tale previsione, riferendosi ad un PRG di oltre 40 anni fa, non tenendo conto del reale ed attuale stato dei luoghi ma di uno del tutto superato e non rilevando e valutando che questo terreno è l'unico inedito della zona ed è circondato da aree già edificate ed urbanizzate, appare erronea ed inopportuna per le seguenti

considerazioni

1) Preliminarmente giova richiamare i precetti giurisprudenziali secondo cui la discrezionalità di cui gode l'Amm.ne in sede di pianificazione incontra un limite nella necessità che la scelta urbanistica sia coerente alla reale situazione del territorio preso in esame e comunque non sia affetta da errori di fatto, incongruenze ed evidenti illogicità (vedi ad es. T.A.R. Catania II 29.6.1994 n. 1370, T.A.R. Veneto 28.1.1985 n. 35 e C.d.S. IV 22.5.2000 n. 2934), come avviene nel caso in esame se si tiene conto dello stato dei luoghi e della situazione esistente oltre 40 anni fa e non di quella attuale.

E per rilevare quale sia l'odierno e reale stato dei luoghi basta esaminare la planimetria catastale allegata alla proposta di variante, dalla quale risultano evidenti gli edifici che oggi circondano il terreno del deducente. Nè è secondario osservare che la destinazione a PEEP (disposta dal D.A. del 1999), rientra tra le destinazioni edificatorie e non

certo agricole.

A riguardo la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito l'illegittimità di una destinazione a zto "agricola" per un terreno che sia l'unico rimasto ineditato in una zona già urbanizzata ed edificata anche per evidenti ragioni di equità nei confronti del cittadino (cfr. C.G.A. 4.9.2007 n. 737; C.d.S. IV 14.5.2015 n. 2453 e 18.11.2013 n. 5453; T.A.R. Napoli II 8.9.2016 n. 4191).

Quindi, nel caso in esame la riqualificazione non può che condurre a qualificare tutte le aree del deducente come edificabili; e specificatamente come i terreni limitrofi: "C1 - Zona semintensiva" (ma queste aree sono già state urbanizzate ed edificate) e z.t.o. "B3 - Zona intensiva".

2) Peraltro la scelta di destinare a z.t.o. "E" una parte del terreno del deducente non è corretta nè opportuna e non risponde alla reale vocazione del terreno de quo, che non è certo quella di terreno agricolo. Viceversa è più opportuna anche nell'interesse pubblico la destinazione a zona edificabile (in parte B3 ed in parte C1, secondo la rispettiva vicinanza) dell'intera area da riqualificare, poichè in sede di P.d.L. e/o di edificazione della zona B dovranno essere creati e garantiti i servizi e le aree pubbliche secondo i precetti del D.M. 2.4.1968 n. 1444, a tutto vantaggio dell'ordinato e corretto sviluppo urbanistico, nonchè con utile incremento delle attuali strutture pubbliche della zona.

Tanto premesso e rilevato, il deducente

chiede

al Comune di Taormina ed all'Assessorato Territorio ed Ambiente della

Regione Siciliana, in accoglimento alla presente osservazione-opposizione, di voler modificare la destinazione impressa ai terreni del deducente e, per l'effetto, di volere qualificare edificabili (B3 e/o C1, secondo la vicinanza) anche quelle particelle e/o quelle porzioni di particelle che l'odierna delib. C.C. n. 4/2017 destina invece a zto E3.

Zafferana Etnea/Taormina, 6/11/17

Amico Barbagallo



Comune di Taormina
Città Metropolitana di Messina
Area Territorio e Ambiente

Prot.

Taormina,

Oggetto: Esame Osservazioni/opposizioni ex art. 3 L.R. 71/78 relativamente all'atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 4 del 19/01/2017 – avente per oggetto: “ottemperanza T.A.R. Catania n° 2835/15 REG. destinazione urbanistica dei terreni siti in Via Arancio Comune di Taormina foglio 10 particelle 94 – 722 – 727 – 802 – 803 – 804 – 805 – 806 – 807.

Ditta: Barbagallo Enrico e Barbagallo Rosaria”.

Vista l'osservazione n° 1 presentata dalla ditta Barbagallo Enrico ed acquisita al protocollo dell'Ente al n° 23400 del 06/11/2017;

Considerato che l'osservazione risulta variamente articolata, ed altresì, che le previsioni della destinazione urbanistica antecedente all'apposizione del vincolo espropriativo relativo al P.E.E.P., appaiono fondate sulla scelta operata con il PRG vigente e che non ricorrono i presupposti per la previsione di una cubatura premiale, pertanto si esprime parere contrario all'accoglimento dell'opposizione.

Taormina, 02/01/2018

**Il Responsabile Area
Territorio e Ambiente**
Ing. Massimo Puglisi

OGGETTO: osservazioni ex art. 3 L.R. 71/1978 relative alla variante al PRG approvata con deliberazione n° 4 del 19/01/2017 avente per oggetto: "Ottemperanza T.A.R. Catania n° 2835/15 Reg. destinazione urbanistica dei terreni siti in Via Arancio Comune di Taormina Foglio di mappa 10 particelle 94 - -722 - 727 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807".
A Ditta: Barbagallo Enrico e Barbagallo Rosaria.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepito dall'art. 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991 n° 48 come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/00 n° 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Li, 16.01.18

Il Responsabile
Area Urbanistica Attività Produttive e SUAP
Ing. Massimo Puglisi

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepito dall'art. 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991 n° 48 come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/00 n° 30, in ordine alla regolarità contabile si esprime

PARERE FAVOREVOLE


Li, 18.01.2018

Il Capo Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. *Vittorio Sabato*



IL PRESIDENTE

Sig. *Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa *Carrabba Rossana*



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del ____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE